

volato di molto il mio compito, dichiarandomi, cosa che era evidente, che la facoltà accordata agli utenti nel caso speciale di espropriare i privati, era una facoltà proveniente da causa di utilità pubblica.

Ora con quali norme si fanno queste espropriazioni per pubblica utilità? Abbiamo una legge generale intitolata "sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità" la quale legge all'articolo 38 dice:

"Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita. "

E la indennità da corrisondersi non è soltanto stabilita da questa legge speciale. È lo Statuto del Regno che per il primo ne parla all'articolo 29 dove dice:

"Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

"Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Ed il Codice civile all'articolo 438 dice:

"Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità. "

Ma nel caso della legge in discussione in che consiste la indennità? In un canone; e chiunque vede che il canone non è il prezzo. E se lo Statuto, il Codice civile, e la legge speciale per le espropriazioni vogliono che l'indennità sia rappresentata dal giusto prezzo, ne risulta che il canone non può costituire l'indennità per il proprietario del fondo da espropriarsi, e che deve consistere nel giusto prezzo.

Fino dal principio di questa discussione, ho detto che, per molte ragioni, questa legge secondo me non potrà tradursi in atto. Infatti, supponiamo questo caso: di dover compensare col canone che si vuole stabilire, un proprietario il quale abbia contratto un debito verso terzi sul fondo da espropriare ipotecando a garanzia il fondo stesso; in qual modo pagherete il creditore? All'espropriato non compete che un canone; quindi gli darete una parte del canone.

E vi par giusto che si possa pagare un cre-

ditore il quale ha stipulato per contratto che, dopo sette anni, per ipotesi, gli si debba restituire quella somma, non colla restituzione della somma mutuata, ma con un canone?

Io non ho bisogno di aggiungere altre osservazioni e mantengo quanto ho detto: che cioè lo Statuto, il Codice civile e la legge speciale sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità vogliono che l'indennità consista in un giusto prezzo e non in un canone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zucconi, relatore. L'onorevole Balestra presentò un sottocemendamento suo col quale vorrebbe rendere anche più difficile, se non impossibile, la affrancazione da parte degli utenti; poichè ognuno comprende che, se si ammettesse l'obbligo negli utenti di pagare l'intero capitale in corrispettivo dell'affrancazione, non si darebbe forse un caso solo in cui gli utenti potrebbero far fronte a questo pagamento. Ma non sono certamente questi i pensieri che mi predominano nel rispondere all'onorevole Balestra; e se mi paresse giusto che il proprietario dovesse avere un compenso in capitale, io non esiterei ad accettare il suo emendamento, quand'anche ne risultasse una dura condizione alle popolazioni utenti.

Però io non mi so convincere della giustizia del suo ragionamento, dappoichè a me pare che, come si dispone nell'articolo 9, non si faccia altro che stabilire una identità di trattamento fra proprietari ed utenti. Ed io prego l'onorevole Balestra di volermi seguire per un momento nel ragionamento che farò.

Qui si tratta di una legge la quale deve regolare l'affrancazione delle cosiddette servitù.

Ora, in che cosa consistono queste servitù?

L'onorevole Balestra non deve prendere la parola *ad litteram*, ma deve guardare alla sostanza della cosa.

La servitù, generalmente parlando, è un onere reale sopra un fondo. Nel caso nostro, sebbene questi usi civici si chiamino servitù, la verità è che non si tratta di un onere reale sopra un fondo, ma invece di un diritto che hanno le persone; e quindi la Rota dichiarò sempre personali queste servitù, perchè consistono in diritto che determinate persone hanno di godere il fruttato dei fondi sui quali esse gravano.

Ora, quando l'uso civico si riduce a questo, l'onorevole Balestra riconoscerà che esso non è altro che un condominio. Infatti gli utenti in tanto godono del fruttato di questi fondi, in quanto ess